



*Handwritten signature*

economica.

Detta mensilità, spettante a norma dell'art. 4 del vigente contratto collettivo di lavoro, al solo personale di ruolo, esclusi i Dirigenti è stata invece corrisposta con la esclusione delle indennità di contingenza e con i minimi stabiliti dalla deliberazione consiliare del 19 luglio 1945.

La Commissione predetta nell' inoltrare la richiesta si richiama all' art. 11 dell' accordo Barberischi, con il quale le parti si erano impegnate a riesaminare i criteri di determinazione delle mensilità successive alla 12<sup>a</sup> entro il 30 novembre 1945, termine prorogato al 31 marzo 1946.

Ora la Commissione predetta chiede al Consiglio di riesaminare la questione per evitare l'intervento degli Organi Sindacali ed il loro eventuale ricorso al Ministero del Lavoro presso il quale venne stipulato l'accordo sopracitato.

Come è noto, la questione relativa ai criteri di determinazione delle mensilità successive alla 12<sup>a</sup> è stata risolta in via generale col recente accordo economico sven-